REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo	NOVELLI	Presidente
Eugenio	MUSUMECI	Giudice relatore
Rossella	CASSANETI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 74924 del registro di segreteria,

PROPOSTO DA

PROVINCIA DI CASERTA, in persona del presidente *pro tempore*, avente sede a Caserta in via Lubich n° 6 (*ex* area Saint Gobain), codice fiscale 80004770618, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via dei Mille n° 47 presso lo studio del difensore stesso;

CONTRO

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE, in persona del sindaco *pro tempore*, avente sede a Castello del Matese (CE) in piazza Municipio n° 2, codice fiscale 82000400612, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Lello (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Piedimonte Matese (CE) in via Antonio Gaetani n° 15 presso lo studio del difensore stesso;

N E L Q U A L E È I N T E R V E N U T A L A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal S.P.G. Gaetano Gigliano.

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 26 gennaio 2026 la Provincia di Caserta ha domandato che venisse accertato il proprio diritto ad ottenere, dal comune di Castello del Matese (d'ora in poi: il Comune), il pagamento delle somme dovute a titolo di TARSU riguardo alle annualità dal 2010 al 2012. A sostegno di tale pretesa la Provincia ha evidenziato che nei confronti del Comune aveva emesso un'ordinanza ingiunzione, il 17 dicembre 2018, a fronte della quale non vi era stata alcuna opposizione giudiziale; che altresì a quell'ordinanza, recante un capitale dovuto di 25.959,65 euro, avevano fatto sèguito taluni pagamenti da parte del Comune stesso; e che inoltre, nel 2020, era stata la Provincia stessa ad adire il tribunale di Santa Maria Capua Vetere: il quale però, con sentenza n° 542/2024, aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte.

Nel merito la Provincia ha sottolineato che il credito in questione scaturiva dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in favore del Comune, ai sensi del D.L. n° 195/2009: servizio le cui tariffe, negli anni dal 2010 al 2012, erano state stabilite dalla Provincia stessa. Inoltre quest'ultima ha domandato, in via subordinata, la condanna del Comune per l'indebito arricchimento che altrimenti si sarebbe venuto a configurare; ed ha lamentato che quell'ente locale era responsabile anche per l'omessa riscossione del tributo in argomento.

Conclusivamente la Provincia ha domandato l'accertamento di un credito di 14.180,52 euro verso il Comune, con gli accessori di legge.

2. Con memoria depositata il 17 febbraio 2026 è intervenuta la Procura regionale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire, alla luce della pregressa ordinanza ingiunzione; nonché invocando, nel merito, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i rapporti di dare ed avere *inter partes*, peraltro applicando i princìpi dettati da questa Sezione con la sentenza n° 286/2024.

3. Con memoria prodotta il 27 aprile 2026 la Provincia ha sottolineato che l'interesse ad agire nell'odierna sede giudiziale discendeva dalla più lata valenza del titolo ivi suscettibile di formarsi, rispetto ad un provvedimento amministrativo pur divenuto definitivo per mancata opposizione. Inoltre, nell'evidenziare come il credito sotteso alla pregressa ordinanza ingiunzione fosse ormai incontestabile nel merito, la Provincia ha ribadito le argomentazioni già addotte.

4. Con comparsa depositata il 28 aprile 2026 si è costituito il Comune, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte ed altresì la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nel merito il Comune ha lamentato la propria carenza di legittimazione passiva: perché non sussisteva alcun proprio obbligo di riversare alla Provincia importi non incassati a titolo di TARSU. Inoltre il Comune ha dedotto la genericità del *petitum* attoreo e l'infondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa, per assenza

di prova in tal senso fornita *ex adverso*.

5. All'udienza del 19 maggio 2026 la causa è stata discussa dalle parti e dalla Procura regionale, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. Preliminarmente la domanda formulata in via principale dalla Provincia rientra nella fattispecie di cui alla lettera *d* dell'art. 172 c.g.c.: sussistendo, quindi, non soltanto la giurisdizione di questa Corte; ma anche la legittimazione ad agire, in capo alla Provincia stessa.

Invero il giudizio ad istanza di parte costituisce una categoria "aperta", cioè non tipizzata: la quale ha ad oggetto obblighi e responsabilità connessi alla gestione di denaro e valori pubblici, *sub specie* di questioni di dare ed avere tra pubbliche amministrazioni. Perciò, secondo il condivisibile avviso della Suprema Corte, l'odierna controversia attiene alla materia della "contabilità pubblica" e, dunque, alla giurisdizione contabile (Cass. SS.UU., ordinanza n° 5569/2023).

7. Antitetica conclusione vale, invece, riguardo alla subordinata domanda attorea di indebito arricchimento *ex* art. 2041 c.c., in merito alla quale la giurisdizione va comunque ascritta al giudice ordinario: perché tale pretesa non inerisce all'esercizio di poteri pubblicistici; e perché neppure rileva che la lamentata locupletazione attenga ad un pubblico servizio. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice (da ultimo: Cass. SS.UU., ordinanza n° 10934/2025), l'indebito arricchimento dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando della locupletazione abbia beneficiato una P.A..

8. Ciò posto, riguardo alla domanda principale qui azionata

difetta l'interesse ad agire in capo alla Provincia.

In proposito va innanzitutto ricordato che il primo comma dell'art. 2 del R.D. n° 639/1910 configura l'ingiunzione alla stregua di un "… ordine … di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta" all'Amministrazione creditrice di entrate patrimoniali dello Stato o, comunque, pubbliche; e che il successivo art. 5 consente all'ente creditore, "trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 …", di procedere "… al pignoramento dei beni mobili del debitore": cosa invero avvenuta, nel caso di specie.

Quindi è indubbio che rivestiva valenza di titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione emessa il 17 dicembre 2018 dalla Provincia e notificata quello stesso giorno al Comune (all. 1 al ricorso). E la sua omessa impugnazione dinanzi al giudice ordinario, mercé l'opposizione di cui all'art. 3 del predetto R.D. n° 639/1910, ha ormai reso quel provvedimento equivalente ad una *res iudicata* tra Provincia e Comune.

Perciò, non essendovi qui contestazione *inter partes* neppure riguardo ai pagamenti che pur hanno fatto sèguito a quell'ordinanza ingiunzione, in guisa tale da far rivendicare oggi alla Provincia una somma assai inferiore a quella originariamente recata da quel titolo esecutivo, non appare sussistente alcun interesse attuale del creditore ad un odierno accertamento giudiziale riguardo alla persistente sussistenza del credito recato dall'ordinanza stessa. E va da sé come la carenza di quell'interesse ad agire sia rilevabile *ex officio* (*ex plurimis*: Cass. SS.UU., sentenza n° 12637/2008), fermo restando che sul punto la Procura regionale ha comunque sollevato una specifica eccezione.

9. Infine il carattere meramente processuale di tali motivazioni e l'incontestata persistenza di un debito del Comune nei confronti della Provincia giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 74924:

- dichiara la carenza di interesse ad agire riguardo alla domanda principale proposta dalla Provincia di Caserta nei confronti del comune di Castello del Matese;
- dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del giudice ordinario, riguardo alla domanda subordinata proposta dalla Provincia di Caserta nei confronti del comune di Castello del Matese;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nelle camere di consiglio del 19 maggio e del 17 giugno 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

EUGENIO MUSUMECI CORTE DEI CONTI 22.10.2026 09:45:43 GMT+02:00

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

PAOLO NOVELLI CORTE DEI CONTI 22.10.2026 10:40:27 GMT+02:00

Depositata in Segreteria in data 23/10/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

MAURIZIO LANZILLI CORTE DEI CONTI 23.10.2026 09:41:56 GMT+02:00